



Ordinanza Sindacale n. 103 del 23/10/2018

OGGETTO: Trattamento di disinfestazione da zanzare nei parchi, nelle vie e piazze principali del centro urbano.

IL SINDACO

Vista la nota informativa della ATS Sardegna – ASSL Sanluri Dipartimento di Prevenzione, registrata al protocollo dell'Ente in data 11.10.2018 e contrassegnata dal n. 17037, relativa alla west Nile disease (febbre del Nilo);

Vista la propria Ordinanza Sindacale n. 102 del 19.10.2018 avente per oggetto “Adozione di misure di prevenzione e controllo della West Nile Disease (Febbre del Nilo) e di altre malattie trasmesse da insetti vettori”;

Dato atto che al fine di contrastare la riproduzione delle zanzare nel centro abitato, è stato concordato con il Centro Antinsetti della Provincia Sud Sardegna un programma per il trattamento antilarvale nei parchi e nelle caditoie di diverse strade del centro abitato;

Considerato che le sostanze chimiche utilizzate per la disinfestazione (Vectobac 12AS e Vectomax FG) potrebbero risultare dannose a persone e animali in caso di perdurata esposizione;

Ritenuto necessario adottare le relative precauzioni a tutela della salute delle persone e degli animali, nella fase delle operazioni di trattamento antilarvale e nelle ore successive, da osservarsi scrupolosamente al fine della salvaguardia della salute pubblica;

Considerato che ai sensi della vigente normativa il Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, deve tutelare la salute pubblica;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie n° 1265 del 27.07.1934;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

ORDINA

che **Giovedì 25 Ottobre 2018**, dalle ore **08:00** e sino a conclusione degli interventi antilarvali, nella Piazza Matteotti, Piazza Gramsci, Piazza Martiri, Piazza Venezia, Via della Rinascita, Via Roma, via Cagliari, Via Serra, viale Sant'Ignazio, nel Parco giochi di viale Sant'Ignazio denominato Arcobaleno, Parco in via 25 Aprile denominato “la Pineta”, area mercatale denominata “Campu Sa LUA” ed area giochi adiacente Corso Europa, oltre alle zone adiacenti gli edifici scolastici e gli asili:

- 1) sia data comunicazione ai residenti della zona oggetto d'intervento di disinfestazione della data e dell'ora in cui lo stesso sarà eseguito;
- 2) siano apposti cartelli di sicurezza con scritto **“Area Sottoposta a Disinfestazione”** indicando la data di inizio e di fine trattamento;
- 3) sia vietato il transito per pedoni, animali e veicoli nell'area oggetto di intervento per l'intera durata del trattamento;
- 4) sia vietata l'apertura degli infissi esterni nelle abitazioni ricadenti nell'area dell'intervento e nelle abitazioni limitrofe all'area oggetto di intervento per l'intera durata del trattamento e per almeno **1 ora successiva**;

- 5) siano confinati all'interno degli edifici: biancheria, giocattoli, animali domestici, erbe aromatiche e quant'altro utilizzabile a scopo alimentare coltivati in vaso, presenti negli spazi interessati dall'intervento o prospicienti ad essi;
- 6) sia vietato raccogliere e mangiare i prodotti di orti e giardini prossimi all'area oggetto di intervento **per 3 giorni successivi alla data di disinfestazione**, se non diversamente indicato nell'etichetta del prodotto fitosanitario impiegato, con consumo successivo previo accurato lavaggio;
- 8) siano garantiti ottimali livelli di sicurezza igienico sanitaria (pulizia da erbacce, sgombero di materiali ingombranti e rifiuti presenti, ecc.).

DISPONE

- che il Responsabile del cantiere comunale, il giorno in cui viene effettuato il trattamento di disinfestazione, garantisca la presenza di personale per consentire ai disinfestatori l'accesso a determinate aree esterne o interne e prestare la necessaria assistenza durante le operazioni (es. disponibilità di acqua, apertura tombini fognari, ecc.);
- che il Responsabile dell'Area di Vigilanza disponga l'opportuna sorveglianza durante gli interventi;
- che il personale del Comune e del CPAI, interessato all'intervento di disinfestazione, sia dotato di dispositivi di protezione individuale;
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e l'affissione all'albo pretorio per giorni 20 a partire dalla data della presente ordinanza e che ne siano rese disponibili copie, a richiesta, presso i competenti uffici e servizi comunali;
- che la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento sia demandata alla Polizia Locale e alla Forza Pubblica.

INVITA

i cittadini all'osservanza delle indicazioni fornite con l'ordinanza n 102 del 19.10.2018 per il contenimento della riproduzione delle zanzare nei giardini e nei cortili privati al fine di rendere più efficace il trattamento anti-larvale di cui alla presente Ordinanza.

Sugli accorgimenti che devono essere adottati per la riduzione delle zanzare nelle abitazioni, nel sito istituzionale del Comune, sono pubblicate alcune schede riassuntive delle indicazioni già rese note con la comunicazione pubblicata in data 21.09.2018. Tali schede sono inoltre disponibili presso il centralino al piano terra dell'edificio Comunale.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge **241/90** si avverte che, avverso la presente disposizione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di **60 giorni** (legge 06 dicembre 1971, n.1034). I soggetti legittimati, qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente.

In alternativa, nel termine di **120 giorni** può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199).

IL SINDACO
firmato Sergio Murgia